



COMUNE DI GALLICANO

Provincia di Lucca

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 31

SEDUTA DEL 29.07.2021

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno** e questo giorno **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **21.00**, in modalità telematica, previa convocazione nei modi e nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il consiglio comunale, sotto la presidenza del dott. David Saisi, nella sua qualità di sindaco e con la partecipazione del segretario generale dott. Francesco Borghesi.

Tenuto conto di quanto disposto:

- dall'art. 73 del Decreto Legge del 17.3.2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale dispone che: "Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente";

- dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.", e in particolare l'articolo 1, comma 1, che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato emergenziale;

Richiamato il DPCM 18 ottobre 2020, articolo 1, lettera d), punto 5, il quale stabilisce che "nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza salvo la sussistenza di motivate ragioni" e il DPCM del 24 ottobre 2020, articolo 1, comma 9), lettera o) con il quale tale previsione è stata confermata.

Visto il Decreto sindacale n° 9 del 22.05.2020 con il quale sono state fissate le disposizioni per la gestione delle sedute del consiglio comunale in modalità telematica durante il suddetto periodo di emergenza;

Considerato il dovere in capo a questa amministrazione di contribuire, per quanto possibile, alle misure di contenimento del virus Covid-19, a scopo preventivo e di tutela dell'igiene e della salute pubblica, in attuazione delle disposizioni in precedenza richiamate i lavori dell'odierno Consiglio comunale avvengono in modalità mista dando la possibilità sia di partecipare in presenza che mediante collegamento da remoto.

Ore 21:00, all'appello del Segretario comunale risultano presenti i seguenti componenti:

- n. 11 presenti: di cui n. 8 in presenza (Sindaco, Ponziani, Marzi, Rossi S., Valiensi, Corti, Franchi, Poli) e n. 3 in modalità telematica (Baldacci, Simonini, Pieroni);
- n. 2 assenti: (Simi assente giustificato, Rossi R.);

Risultano essere presenti alla seduta gli assessori esterni, senza diritto di voto, Maurizio Bacchini e Silvia Lucchesi.

Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell'adunanza in prima convocazione, ai sensi dell'art. 56 dello statuto comunale,

IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, a firma del responsabile del settore Finanziario procede al suo esame;
- introdotto dal presidente l'argomento, si registrano i sotto riportati interventi per il cui testo integrale si fa rinvio al verbale originale, così come risultante dalla registrazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione dell'ARERA n. 493 del 24.11.2020 recante "Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021"
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Visto il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 in data 30 giugno 2021, il quale in particolare stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, approvato con precedente deliberazione in data odierna, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2021 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'articolo 30, comma 5, del D.L. 41/2021 il quale prevede che i Comuni approvino le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;
- l'art. 2 del D.L. 30 giugno 2021, n. 99 (pubblicato sulla G.U. n. 155 del 30.06.2021), con il quale il termine di cui al punto precedente è ulteriormente prorogato al 31 luglio 2021;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Lucca sull'importo del tributo, nella misura del 5%.

Preso atto che, l'art. 26 (Riscossione) del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 26 adottata in data 30 giugno 2021, stabilisce che i versamenti relativi alla TARI, in termini ordinari, sono effettuati in 4 rate con scadenza rispettivamente maggio – luglio – settembre - novembre dell'anno di riferimento, fatta salva l'individuazione di scadenze differenti all'interno della deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe;

Ritenuto, pertanto, in considerazione dello slittamento al 31 luglio 2021 del termine per l'approvazione delle tariffe per l'anno in corso, di stabilire per l'esercizio 2021 le seguenti scadenze di pagamento:

1° rata:	31 agosto
2° rata:	31 ottobre
3° rata:	30 novembre

fermo restando la possibilità di effettuare il versamento dell'importo complessivamente dovuto in un'unica soluzione entro la scadenza della 2° rata fissata al 31 ottobre 2021.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
Visto il d.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;
Visto lo statuto comunale;
Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 di cui ai prospetti allegati sub a) e b) alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale.

3. DI DARE ATTO CHE con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, così come risultante dal Piano Finanziario già approvato con deliberazione del consiglio comunale nella seduta odierna e dichiarata immediatamente eseguibile.

4. DI DARE ATTO CHE alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Lucca nella misura del 5%.

5. DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento per l'anno 2021:

1° rata:	31 agosto
2° rata:	31 ottobre
3° rata:	30 novembre

fermo restando la possibilità di effettuare il versamento dell'importo complessivamente dovuto in un'unica soluzione entro la scadenza della 2° rata fissata al 31 ottobre 2021.

6. DI DARE ATTO CHE è stato individuato, quale responsabile del tributo, il responsabile dei servizi finanziari, rag. Manuela Torelli, e che alla stessa sono stati attribuite tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale tributo, come previsto dalle disposizioni legislative vigenti ivi compreso l'attivazione di adeguate misure di comunicazione e informazione nei confronti dei contribuenti in ordine all'istituzione del tributo e alle relative modalità di versamento.

7. DI DARE ATTO CHE il Responsabile del Servizio provvederà all'invio e alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

8. DI DISPORRE, ai sensi dell'art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69, la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo on-line, nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune.

9. DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente, in attuazione del d.lgs. n. 33 del 14.03.2013 in materia di trasparenza amministrativa.

10. DI PRENDERE ATTO CHE avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della Regione Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria, al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

- Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;
- visto il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 267/2000;
- Chiusa la discussione, il presidente pone in votazione la sopra riportata proposta di deliberazione che viene APPROVATA dal consiglio comunale, avendo ottenuto su:

n. 11 presenti, n. 11 votanti;

n. 11 voti favorevoli, resi in forma palese;

Il presidente, ne fa analogha proclamazione.

- Quindi;
- Stante l'urgenza;

n. 11 presenti, n. 11 votanti;

n. 11 voti favorevoli, resi in forma palese;

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000.

**COMUNE DI GALLICANO
-PROV. DI LUCCA-**

Proposta deliberazione C.C.

Art.49 D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021.

UFFICIO PROPONENTE RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole:

- In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Gallicano, 28.06.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MANUELA TORELLI

UFFICIO RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole:

- In ordine alla regolarità in linea contabile della deliberazione.

Gallicano, 28.06.2021

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
Rag.MANUELA TORELLI

Letto e sottoscritto, all'originale dal presidente e dal segretario comunale.

IL PRESIDENTE

Dott. David Saisi

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Borghesi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, oggi è stata pubblicata, in copia, all'albo pretorio del comune di Gallicano, dove vi rimarrà per 15 giorni.

Gallicano, 05.08.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI

Dott.ssa Clara Cosimini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI

Dott.ssa Clara Cosimini

Li,

COMUNE DI GALLICANO

N. Registro Pubblicazione degli Atti,

pubblicato dal 05.08.2021

al 20.08.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI

Dott.ssa Clara Cosimini

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m ²	%	m ²	Ka Centro	Kb	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	487	57.916,00	22,7%	118,9	0,82	72,535638	1,009594	120,06	58,03	58,03	178,09
Famiglie di 2 componenti	541	69.623,00	25,2%	128,7	0,92		1,132715	145,77	116,06	58,03	261,83
Famiglie di 3 componenti	510	70.576,00	23,8%	138,4	1,03		1,268148	175,49	148,70	49,57	324,19
Famiglie di 4 componenti	204	28.555,00	9,5%	140,0	1,10		1,354333	189,57	188,59	47,15	378,17
Famiglie di 5 componenti	58	7.698,00	2,7%	132,7	1,17		1,440518	191,19	235,74	47,15	426,93
Famiglie di 6 o più componenti	33	5.732,00	1,5%	173,7	1,21		1,489766	258,77	272,01	45,33	530,78
Non residenti o locali tenuti a disposizione	314	34.929,00	14,6%	111,2	1,03		1,268148	141,07	148,70	49,57	289,77
Superfici domestiche accessorie	0	0,00	0,0%	0,0	0,00		0,000000	-	-	-	-
Totale (escluso pertinenze)	2.147	275.029,00	100%	128,1		Media	1,282512		Media	50,88	

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc		Kd		QUOTA FISSA Euro/m ² Euro/m ² Eur o/m ²	QUOTA VARIABILE Euro/m ² Euro/m ² Eur o/m ²	TARIFFA TOTALE Euro/m ² Euro/m ² Eur o/m ²
			Coef	Centro	Coef	Centro			
	n	m ² m ²							QF+QV
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	38	5.919,00	max	0,66	max	5,62	1,092233	1,791473	2,883706
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	9	6.482,00	max	0,85	max	7,20	1,406664	2,295126	3,701789
3 Stabilimenti balneari	-	-	max	0,62	max	5,31	1,026037	1,692655	2,718692
4 Esposizioni, autosaloni	10	2.534,00	med	0,36	max	4,16	0,595763	1,326073	1,921836
5 Alberghi con ristorante	8	1.086,00	med	1,26	max	12,65	2,076897	4,032408	6,109305
6 Alberghi senza ristorante	12	2.071,00	med	0,75	max	7,23	1,241174	2,304689	3,545862
7 Case di cura e riposo	3	1.993,00	max	0,96	max	8,20	1,588702	2,613893	4,202595
8 Uffici, agenzie, studi professionali	58	8.775,00	max	1,09	max	9,25	1,803839	2,948599	4,752438
9 Banche ed istituti di credito	3	1.936,00	max	0,53	max	4,52	0,877096	1,440829	2,317925
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	36	12.741,00	max	1,10	max	9,38	1,820388	2,990039	4,810427
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	5	677,00	max	1,20	max	10,19	1,985878	3,248240	5,234118
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	48	12.003,00	max	1,00	max	8,54	1,654898	2,722274	4,377172
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8	1.823,00	max	1,19	max	10,10	1,969329	3,219551	5,188880
14 Attività industriali con capannoni di produzione	-	-	ad-hoc	0,73	max	7,50	1,208076	2,390756	3,598831
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	37	20.056,00	ad-hoc	0,85	max	8,52	1,406664	2,715899	4,122562
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	21	3.565,00	min	5,01	min	42,56	8,291040	13,566742	21,857782
17 Bar, caffè, pasticceria	17	1.779,00	min	3,83	min	32,52	6,338260	10,366317	16,704577
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	18	17.433,00	max	2,66	max	22,57	4,402029	7,194581	11,596610
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	2	134,00	med	1,76	max	20,35	2,912621	6,486917	9,399538
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1	54,00	min	6,58	min	55,94	10,889230	17,831850	28,721080
21 Discoteche, night club	1	717,00	min	1,00	max	13,42	1,654898	4,277859	5,932757
22 -	-	-	min	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
23 -	-	-	min	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
24 -	-	-	min	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
25 -	-	-	min	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
26 -	-	-	min	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
27 -	-	-	min	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
28 -	-	-	min	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
29 -	-	-	min	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
30 -	-	-	min	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	335	101.778,00							